CONSIGLIO (OR. EN)

NOTA **LIMITE**

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	5064/3/07 REV 3 COPEN 2
Oggetto:	Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Nella sessione del 15 febbraio 2007 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto un accordo in merito a un orientamento generale sulla decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il Gruppo "Cooperazione in materia penale" e i Consiglieri GAI hanno ulteriormente esaminato la proposta e finalizzato i lavori concernenti il certificato ad essa allegato, nonché il formulario per la notifica all'interessato.

Il testo finale risultante da tali discussioni è riportato nell'allegato I della presente nota. La dichiarazione del Consiglio relativa alla finalità di reinserimento della decisione quadro figura nell'allegato II della presente nota.

Il testo della proposta è oggetto delle riserve d'esame parlamentare di DK/IE/NL/UK/SE.

ALLEGATO I

DECISIONE QUADRO 2005/ /GAI DEL CONSIGLIO

del

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [2], pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone soggiornanti negli Stati membri (misura 16).

---

[1] GU

[2] GU

(3) Il programma dell'Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea [3] prevede che gli Stati membri completino il programma di misure, specie per quanto attiene all'esecuzione delle condanne definitive a una pena detentiva.

(4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l'ulteriore esecuzione della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e solo previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale alla convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell'interessato indipendentemente dal suo consenso non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura.

(5) I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell'UE (...) siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest'ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata.

(5bis) (...)

(5ter) La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e applicata in modo da poter rispettare i principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza.

---

[3] GU

(6) (...)

(6bis) L'articolo 3bis, paragrafo 1, lettera c) contiene una disposizione discrezionale che consente la trasmissione del certificato e della sentenza, per esempio, allo Stato di cittadinanza della persona condannata nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), oppure allo Stato in cui la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni e in cui manterrà un diritto di soggiorno permanente.

(6ter) Nei casi di cui all'articolo 3bis, paragrafo 1, lettera c) la trasmissione del certificato e della sentenza allo Stato di esecuzione è soggetta a consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e al consenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. Occorre che le autorità competenti tengano conto di elementi quali, per esempio, la durata del soggiorno o altri legami con lo Stato di esecuzione. Nei casi in cui la persona condannata possa essere trasferita in uno Stato membro o in un paese terzo nel quadro della legislazione nazionale o di strumenti internazionali le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero valutare, consultandosi, se l'esecuzione nello Stato membro di esecuzione contribuirebbe maggiormente all'obiettivo del reinserimento sociale rispetto all'esecuzione nel paese terzo.

(6quater) L'esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle persona condannata. Nell'accertarsi che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata l'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri o meno tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo.

(6quater bis) L'opinione della persona condannata di cui all'articolo 5, paragrafo 2 può essere utile soprattutto nell'applicazione dell'articolo 3bis, paragrafo 2bis. Il termine "soprattutto" intende disciplinare anche i casi in cui l'opinione della persona condannata conterrà informazioni che potrebbero essere pertinenti per l'applicazione dell'articolo 9. Le disposizioni dell'articolo 3bis, paragrafo 2bis e dell'articolo 5, paragrafo 2 non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale.

(6 quater ter) Il Consiglio riconosce che alla Polonia occorre maggiore tempo rispetto agli altri Stati membri per far fronte alle conseguenze pratiche e materiali del trasferimento di cittadini polacchi condannati in altri Stati membri, soprattutto considerato l'aumento della mobilità dei cittadini polacchi all'interno dell'Unione europea. Per tale motivo, una deroga temporanea di applicazione limitata per un periodo massimo di cinque anni è stata prevista all'articolo 5, paragrafo 4.

(6quinquies) La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, *mutatis mutandis*, all'esecuzione delle pene nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6 e all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [4]. Ciò significa tra l'altro che, fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, lo Stato membro di esecuzione potrebbe verificare se esistono motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 9, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quale condizione per riconoscere e eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all'articolo 4, paragrafo 6 della suddetta decisione quadro.

(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(8) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

---

[4] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero essere applicate conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dall'articolo 18 del TCE.

(10) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero essere applicate conformemente alla normativa comunitaria applicabile, ivi comprese, in particolare, la direttiva 2004/38/CE, la direttiva 2003/109/CE e la direttiva 2003/86/CE.

(11) Laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata "vive", si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che si soggiorna abitualmente e per motivi familiari, sociali o professionali.

(11bis) Nell'applicare l'articolo 4, paragrafo 1 dovrebbe essere possibile trasmettere una sentenza o una copia autenticata della medesima e un certificato all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ad esempio la posta elettronica o il telefax, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità.

(12) Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), lo Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di adattare la pena in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena che comporti una misura diversa dalla detenzione.

(12bis) I motivi di rifiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l'autorità competente abbia applicato una misura che comporta la privazione della libertà personale diversa dalla pena detentiva in conseguenza di un reato.

(12ter) I motivi di rifiuto in relazione alla territorialità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera j) dovrebbero applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto dello scopo di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di tali motivi di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e di esecuzione.

(13) Gli Stati membri dovrebbero applicare il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1bis in modo che come regola generale l'iter della decisione definitiva, procedura di ricorso compresa, sia ultimato entro 90 giorni.

(13bis) L'articolo 14, paragrafo 1 prevede che, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2, la regola della specialità si applica soltanto nei casi in cui la persona è stata trasferita nello Stato di esecuzione. L'articolo 14, paragrafo 1 non è pertanto applicabile nei casi in cui la persona non è stata trasferita nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona sia fuggita verso lo Stato di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a) "sentenza": una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b) "pena": qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c) "Stato di emissione": lo Stato membro in cui è stata emessa una sentenza ai sensi della presente decisione quadro;

d) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

Articolo 2

Determinazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 3

Finalità

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, riconosce una sentenza ed esegue la pena.

2. La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

3. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle pene ai sensi della medesima decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e la decisione quadro 2005/xxx/GAI del Consiglio, del xx.xx.2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.

4. La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Capo II

Riconoscimento delle sentenze ed esecuzione delle pene

Articolo 3 bis

Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro

1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione, e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell'articolo 5, una sentenza, corredata di un certificato ai sensi dell'articolo 4, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

   a) lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive; o
   b) lo Stato di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato verso il quale sarà espulsa, (...) una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o
   c) qualsiasi Stato membro diverso da quello in cui alla lettera a) o b), la cui autorità competente dia il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.

1bis. La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l'autorità competente dello Stato di emissione, in caso previe consultazioni tra l'autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

2. Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l'autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l'autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.

2bis. Durante le suddette consultazioni l'autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all'autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l'effettiva reintegrazione della persona condannata nella società. Nei casi in cui non vi sia stata consultazione tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione del certificato e della sentenza. L'autorità competente dello Stato di emissione lo valuta e decide se ritirare o meno il certificato.

3. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. La persona condannata può altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano per lo Stato di emissione l'obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

4. Nell'applicare la presente decisione quadro gli Stati membri adottano misure che, tenendo conto soprattutto dello scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti all'articolo 3bis, paragrafo 1, lettera c).

5. All'adozione della presente decisione quadro o successivamente ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei confronti di altri Stati membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessario il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c) per la trasmissione della sentenza e del certificato

   a) se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente e/o

   b) se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Nei casi di cui alla lettera a) per diritto di soggiorno permanente si intende che la persona interessata:

- gode di un diritto di soggiorno permanente nel rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi degli articoli 18, 40, 44 e 52 del trattato che istituisce la Comunità europea, o
- possiede un permesso di soggiorno valido, in qualità di soggiornante permanente o di lungo periodo, per il rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi dell'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea riguardo agli Stati membri cui si applica la normativa comunitaria, o in conformità della legislazione nazionale riguardo agli Stati membri cui non si applica detta normativa comunitaria.

Articolo 4

Trasmissione della sentenza e del certificato

1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

2. Il certificato, il cui modello standard figura nell'allegato A, deve essere firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale deve certificare che le informazioni in esso contenute sono esatte.

3. Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

4. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI [5] del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

5. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, essa trasmette d'ufficio la sentenza corredata del certificato all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 5

Opinione e notifica della persona condannata

1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

1bis. Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato venga trasmessa:

a) allo Stato di cittadinanza in cui la persona vive;

b) allo Stato verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza;

c) allo Stato verso il quale la persona è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato.

---

[5] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

2. In tutti i casi in cui la persona si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

L'opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo il parere della persona condannata è trasmesso allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell'articolo 3bis, paragrafo 2 bis. Se la persona esprime la sua opinione oralmente lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard che figura nell'allegato B. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona di conseguenza.

4. Il paragrafo 1 bis, lettera a) non è applicabile alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dalla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1. La Polonia può notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà più di tale deroga.

Articolo 6

(...)

Articolo 7

Doppia incriminabilità

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata:

– partecipazione a un'organizzazione criminale,

– terrorismo,

– tratta di esseri umani,

– sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

– traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

– traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

– corruzione,

– frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[6],

– riciclaggio di proventi di reato,

– falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,

---

[6] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

– criminalità informatica,

– criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

– favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

– omicidio volontario, lesioni personali gravi,

– traffico illecito di organi e tessuti umani,

– rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

– razzismo e xenofobia,

– furto organizzato o a mano armata,

– traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

– truffa,

– racket e estorsione,

– contraffazione e pirateria di prodotti,

– falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

– falsificazione di mezzi di pagamento,

– traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

– traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

– traffico di veicoli rubati,

– violenza sessuale,

– incendio doloso,

– reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

– dirottamento di aereo/nave,

– sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1 del trattato, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della decisione quadro o successivamente, mediante una dichiarazione notificata al Segretario generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Siffatte dichiarazioni o siffatti ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa a norma dell'articolo 3bis e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 4 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall'articolo 9.

2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non può essere inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria.

4. La pena adattata non può essere più grave, per natura o durata, della pena imposta nello Stato di emissione.

Articolo 9

Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei seguenti casi:

   a) il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato

dall'autorità di esecuzione;

a bis) i criteri di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, non sono soddisfatti;

a ter) l'esecuzione della pena è in contrasto con il principio del ne bis in idem;

b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

c) la pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

c bis) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della pena;

d) la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è stata emessa la sentenza;

e) alla data di ricezione della sentenza da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

f) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata, tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, della data e del luogo del procedimento sfociato nella sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento.

g) prima dell'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 lo Stato di esecuzione chiede, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e lo Stato di emissione rifiuta, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera g), che la persona interessata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale nello Stato di esecuzione per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento e diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.

h) (…)

i) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l'articolo 8, paragrafo 3 non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al sistema giuridico o sanitario di detto Stato.

j) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

1bis. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera j) in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall'autorità competente di cui al paragrafo 2, a titolo eccezionale e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, del fatto se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter), f), i) e j) l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Articolo 9bis

Riconoscimento e esecuzione parziali

1. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena in parte, essa può, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena integralmente, consultarsi con l'autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo 2.

2. Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l'esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da loro stabilite purché ciò non comporti un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.

Articolo 9ter

Rinvio del riconoscimento della sentenza

Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, fino a una ragionevole scadenza fissata dallo Stato di esecuzione affinché il certificato sia completato o corretto.

Articolo 10

Decisione in merito all'esecuzione della pena e termini

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché di eventuali decisioni di adattare la pena a norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

1 bis. A meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 9bis o dell'articolo 18bis, paragrafo 3, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena è presa entro 90 giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.

2. Se, in casi eccezionali, per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1 bis, tale autorità informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

Articolo 10 bis

Ritiro del certificato

Fintantoché l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena.

Articolo 10ter

Arresto provvisorio

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione e prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio, in attesa di una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in virtù del presente paragrafo.

Articolo 11

Trasferimento delle persone

1. Qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona condannata è trasferita nello Stato di esecuzione a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e comunque entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena.

2. (...)

3. Se il trasferimento della persona entro il termine di cui al paragrafo 1 è impedito da circostanze impreviste, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il trasferimento avviene entro i 10 giorni successivi alla nuova data concordata.

4. (...)

Articolo 12

Transito

1. Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all'articolo 4 corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue che devono essere indicate nella richiesta e che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.

1 bis. Quando riceve una richiesta di autorizzare il transito, lo Stato membro al quale è richiesto il transito informa lo Stato di emissione se non può garantire che la persona condannata non sarà perseguita o - tranne nei casi previsti dal paragrafo precedente - detenuta o altrimenti soggetta a misure restrittive della libertà personale nel suo territorio per reati commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di emissione. In tal caso lo Stato di emissione può ritirare la sua richiesta.

2. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa in via prioritaria entro e non oltre una settimana dal ricevimento della richiesta, con la medesima procedura. Tale decisione può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione allo Stato membro di transito, qualora detta traduzione sia richiesta a norma del paragrafo 1.

2 bis. Lo Stato membro al quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.

3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 72 ore.

Articolo 13

Legislazione applicabile all'esecuzione

1. L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l'autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l'applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.

4. Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale può tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento.

Articolo 14

Specialità

1. Una persona trasferita nello Stato di esecuzione in virtù della presente decisione quadro non può, fatto salvo il paragrafo 2 essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

   a) quando, pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale;

c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) qualora la persona sia passibile di una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà personale, ivi inclusa una sanzione pecuniaria o una misura sostitutiva della medesima, anche se la sanzione o misura può restringere la sua libertà personale;

e) qualora la persona abbia acconsentito al trasferimento;

f) qualora, dopo essere stata trasferita, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità con riguardo a specifici reati anteriori al suo trasferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all'assistenza legale;

g) per i casi diversi da quelli menzionati alle lettere da a) ad f), qualora lo Stato di emissione dia il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

3. La richiesta di consenso è presentata all'autorità competente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI nonché di una traduzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della stessa. Il consenso è accordato qualora vi sia un obbligo di consegna ai sensi della suddetta decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 5 della suddetta decisione quadro, lo Stato di esecuzione fornisce le garanzie ivi previste.

Articolo 15

Amnistia, grazia, revisione della sentenza

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la

pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro.

Articolo 16

Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione

1. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della pena non appena informata di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 17

Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

   a) della trasmissione della sentenza e del certificato all'autorità competente responsabile dell'esecuzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5;

   a bis) dell'impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione del certificato e della sentenza allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione nel qual caso quest'ultimo non è tenuto ad eseguire la pena;

   a ter) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, compresa la data;

   b) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena a norma dell'articolo 9, corredata di una motivazione;

   c) dell'eventuale decisione di adattare la pena a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;

d) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, corredata di una motivazione;

e) delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;

f) dell'evasione della persona condannata prima che sia stata condotta a termine l'esecuzione della pena;

g) dell'esecuzione della pena non appena conclusa.

Articolo 18
Conseguenze del trasferimento della persona condannata

1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non può più procedere all'esecuzione della pena una volta che l'esecuzione della medesima è iniziata nello Stato di esecuzione.

2. Lo Stato di emissione riacquista il diritto di procedere all'esecuzione della pena non appena informato dallo Stato di esecuzione della mancata esecuzione parziale della pena ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1, lettera f).

Articolo 18 bis
Lingue

1. Il certificato, il cui modello standard figura nell'allegato, deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, non è richiesta la traduzione della sentenza.

3. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, indicare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che in qualità di Stato di esecuzione può, immediatamente dopo il ricevimento della sentenza e del certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Tale richiesta è preceduta, se necessario, da una consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire le parti essenziali della sentenza da tradurre.

La decisione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione o, qualora lo Stato di esecuzione decida di tradurre la sentenza a proprie spese, fino all'ottenimento della traduzione.

Articolo 19

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese legate al trasferimento della persona nello Stato di esecuzione e di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 19 bis

Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d'arresto europeo

Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, *mutatis mutandis*, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 20

Relazioni con altri accordi e intese

1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all'articolo 20 bis, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal [data da inserire], le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:
   - la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997;
   - la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970;
   - il titolo III, capitolo 5 della Convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;
   - la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di adozione della presente decisione quadro, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui essi consentano di approfondire e di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

4. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

Articolo 20 bis

Disposizione transitoria

1. Le richieste pervenute anteriormente alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare anteriormente alla data da esso indicata gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima della data di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Se tale dichiarazione è stata fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva a ...*. La dichiarazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Può essere ritirata in qualsiasi momento.

3. (...)

Articolo 21

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro …**.

2. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta di tali informazioni, il Consiglio esamina entro …*** in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

---

* Tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro.

** Tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro.

*** Quattro anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro.

3. Il Segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni o notifiche formulate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 18 bis, paragrafi 1 o 3.

3 bis. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 7 del trattato uno Stato membro che abbia ripetutamente incontrato difficoltà nell'applicazione dell'articolo 19 bis della presente decisione quadro, non risolte mediante consultazioni bilaterali, ne informa il Consiglio e la Commissione. La Commissione, in base a tali informazioni e a qualsiasi altra informazione in suo possesso, redige una relazione, corredata delle iniziative che ritiene opportune, per risolvere tali difficoltà.

4. Entro ...*, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute, corredata delle iniziative che ritiene opportune. Il Consiglio, in base alle (...) relazioni della Commissione e alle eventuali iniziative, riesamina in particolare l'articolo 19 bis per considerare se sia opportuno sostituirlo con disposizioni più specifiche

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a , addì

Per il Consiglio

Il Presidente

---

* Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro.

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro .../.../GAI[+] del Consiglio

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea[12]

a)

* Stato di emissione:
* Stato di esecuzione:

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che irroga la pena diventata definitiva:

Denominazione ufficiale:

La sentenza è stata pronunciata il (indicare la data: gg-mm-aaaa)

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: gg-mm-aaaa)

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile):

c) Informazioni relative all'autorità che può essere contattata per ogni questione relativa al certificato:

1. Tipo di autorità: Si prega di contrassegnare la casella pertinente:

□ Autorità centrale

□ Organo giurisdizionale

□ Altra autorità

[+] GU: si prega di inserire il numero della presente decisione quadro.

[12] Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.

2. Estremi dell'autorità di cui al punto 1:

Denominazione ufficiale:

.....

.....

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo e-mail (se disponibile):

3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

4. Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della sentenza o ai fini della determinazione delle modalità del trasferimento (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) se diversi dal punto 2:

d) [soppresso]

e) [soppresso]

f) Informazioni relative alla persona nei cui confronti è stata irrogata la pena:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

(...) N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimi indirizzi/residenze noti:

Lingua(e) che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

La persona condannata si trova:

□ nello Stato di emissione ed è trasferita nello Stato di esecuzione

□ nello Stato di esecuzione e la pena è eseguita in tale Stato

Ulteriori informazioni da fornire, se disponibili e se del caso:

1. Fotografia e impronte digitali della persona e/o estremi della persona da contattare per ottenere tali informazioni

2. Tipo e numero di riferimento della carta d'identità o del passaporto della persona condannata:

3. Tipo e numero di riferimento del permesso di soggiorno della persona condannata:

4. Altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato d esecuzione:

(g) Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):

Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena.

Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell'autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

.....
.....

(h) Relazione con un mandato d'arresto europeo precedente:

□ Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato membro di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data di emissione del mandato d'arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo:

Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena:

□ Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente (articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona: ……...

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna: ……

Numero di riferimento della decisione, se disponibile: …….

Data di consegna della persona, se disponibile: ……..

(i) Motivi per la trasmissione della sentenza e del certificato (nel caso in cui sia stata compilata la lettera h), la compilazione di tale lettera non è necessaria):

La sentenza e il certificato sono stati trasmessi allo Stato di esecuzione in quanto l'autorità di emissione ha la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e:

☐ a) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive.

☐ b) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata, verso il quale essa sarà espulsa una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza. Se l'ordine di espulsione o allontanamento non figura nella sentenza, si prega di fornire la denominazione dell'autorità che ha rilasciato l'ordine, la data del rilascio e, se disponibile, il numero di riferimento:

☐ c) lo Stato di esecuzione è uno Stato, diverso da uno Stato di cui alle lettere a) o b), la cui autorità competente dà il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.

☐ d) lo Stato di esecuzione ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 3bis, paragrafo 5 della decisione quadro e

- ☐ si conferma che, secondo quanto risulta all'autorità competente dello Stato di emissione, la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente, o
- ☐ si conferma che la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione.

j) Sentenza che irroga la pena:

1. La sentenza riguarda complessivamente ... reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

.....

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

.....
.....

2. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

- ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale;
- ☐ terrorismo;
- ☐ tratta di esseri umani;
- ☐ sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- ☐ corruzione;
- ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ☐ riciclaggio di proventi di reato;
- ☐ falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

- ☐ criminalità informatica;

- ☐ criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- ☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani;
- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- ☐ razzismo e xenofobia;
- ☐ furto organizzato o a mano armata;
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- ☐ truffa;
- ☐ racket e estorsione;
- ☐ contraffazione e pirateria di prodotti;
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento;
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ☐ traffico di veicoli rubati;
- ☐ violenza sessuale;
- ☐ incendio doloso;
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ☐ dirottamento di aereo/nave;
- ☐ sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4 della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:

4. [Soppresso]

k) Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

1. Pregasi indicare se la sentenza è stata resa *in contumacia*:

   ☐ No

   ☐ Sì; si conferma che:

   ☐ la persona interessata è stata informata personalmente, o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, del luogo e della data del procedimento che ha portato alla sentenza in contumacia, oppure

   ☐ la persona interessata ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi alla decisione.

2. Indicazioni sulla durata della pena:
   2.1. Durata complessiva della pena (in giorni):
   2.2. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni):
   al (...) (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaa)

2.3. Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad es. amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): ……al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): .....

2.4 Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:

Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione

La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa)[13]

……

3. Tipo di pena:

pena detentiva

(...) misura privativa della libertà personale (si prega di precisare):

.....

.....

[13] *Si prega di inserire la data alla quale la pena dovrebbe essere interamente scontata (senza tener conto delle possibilità di qualsiasi forma di liberazione anticipata e/o condizionale) se la persona dovesse restare nello Stato di emissione.*

(1) Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale:

1. A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:

   metà della pena

   due terzi della pena

   un'altra parte della pena (precisare)……

2. L'autorità di emissione chiede di essere informata riguardo alle:

   disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;

   date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

(m) Opinione della persona (…):

1. ☐ Non è stato possibile ascoltare la persona in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2. ☐ La persona si trova nello Stato di emissione e:

   a. ☐ La persona ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato:

      ☐ La persona ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato:

      ☐ La persona non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona):

      ……...……...

      …….

   b. ☐ L'opinione della persona condannata figura in allegato.

      ☐ L'opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa):

      …….

n) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):.....

.....

.....

.....

o) Informazioni finali

Il testo della/e sentenza/e è allegato al certificato.[14]

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte

.....

.....

.....

Cognome:.....

....

Funzione (titolo/grado):

Data:

.....

Timbro ufficiale (se disponibile)

[14] *L'autorità di emissione deve allegare tutte le sentenze relative al caso necessarie per disporre di tutte le informazioni sulla pena finale da eseguire. Possono essere allegate anche le traduzioni eventualmente disponibili delle sentenze.*

NOTIFICA ALLA PERSONA CONDANNATA

Con la presente Le viene notificata la decisione del ..... (autorità competente dello Stato di emissione) di trasmettere la sentenza del ..... (autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione) in data ..... (data della sentenza)……. (numero di riferimento; se disponibile) a ..... (Stato di esecuzione) ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena ivi irrogata in conformità della legislazione nazionale che recepisce la decisione quadro (.../.../GAI del (...)[15] del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, GU .....

L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione di..... (Stato di esecuzione). Le autorità di detto Stato saranno competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

L'autorità competente di ……(Stato di esecuzione) deve dedurre dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena. L'autorità competente di ..... (Stato di esecuzione) può adattare la pena solo se essa è incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura. La pena adottata non deve aggravare per natura o durata la pena pronunciata in .....(Stato di emissione).

_____

[15] GU: si prega di inserire il numero e la data della presente decisione quadro.

Dichiarazione del Consiglio relativa alla finalità di reinserimento della presente decisione quadro

Tenendo presente che l'effettivo reinserimento della persona condannata nello Stato con cui abbia i legami più stretti è l'obiettivo fondamentale della presente decisione quadro, come indicato espressamente all'articolo 3 e confermato nel preambolo, e fermo restando che la fiducia reciproca tra gli Stati membri non richiede l'introduzione di un ulteriore motivo di rifiuto basato sull'incompatibilità del riconoscimento della sentenza con la finalità di reinserimento, il Consiglio sottolinea che tale finalità dovrebbe essere un fattore di primaria importanza per lo Stato di emissione ogniqualvolta si prende una decisione in merito alla necessità di trasmettere la sentenza e il certificato allo Stato di esecuzione.